

COPIA

Deliberazione N. 37
in data 28/06/2012
Prot.



COMUNE DI GUALTIERI
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Sessione Pubblica di CONSIGLIO 1° convocazione-seduta Pubblica

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO ADDIZIONALE IRPEF

L'anno duemiladodici, addì ventotto del mese di giugno alle ore 21.00 nella Residenza Municipale per riunione di Consiglio
Eseguito l'appello, risultano:

Presenti:		Assenti:	
MAESTRI MASSIMILIANO	Sindaco	IEMBO GIOVANNI	Consigliere
ALBERINI CESARE	Consigliere	FONTANESI FAUSTO	Consigliere
MORI MAURIZIO	Consigliere	MAZZONI FRANCESCO	Consigliere
VERONESI ANTONELLA	Consigliere		
PANIZZI ANDREA	Consigliere		
TEODORI PIETRO	Consigliere		
LASAGNA MARCO	Consigliere		
DONELLI MASSIMO	Consigliere		
MAIONE ANNIBALE	Consigliere		
PANIZZI GIAN PAOLO	Consigliere		
PEDRAZZI PATRIZIA	Consigliere		
IOTTI GIOVANNI	Consigliere		
SIMONAZZI FULVIO	Consigliere		
FERRARINI PAOLO	Consigliere		
Totale Presenti:	14	Totale Assenti:	3

Sono altresì presenti i seguenti Assessori: MORI AMADIO, BERGAMINI RENZO, COCCONI LUANA, VILLANI FRANCESCO.

Assiste alla seduta il Sig. GANDELLINI STEFANO Segretario del Comune.

Il Sig. MAESTRI MASSIMILIANO, nella sua qualità di Sindaco, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e, previa designazione a Scrutatori dei Consiglieri:

.....

invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'odierna adunanza.

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO ADDIZIONALE IRPEF

Il Sindaco Maestri Massimiliano introduce l'argomento dicendo che verrà fatta un'unica discussione relativa a tutti i punti inerenti l'approvazione del bilancio di previsione. Anche oggi mi ha telefonato il Sindaco di un comune di Potenza e avendo visto che Gualtieri è tra i terremotati vorrebbe darci un contributo.

Il Vice Sindaco Villani Francesco da lettura della relazione relativa al Bilancio di previsione che si allega quale parte integrante del presente verbale.

Escono i consiglieri Fontanesi e Alberini – presenti n. 13

Il Consigliere Iotti Giovanni dice che era stata introdotta una tassa con un percorso federale ed è stata trasformata in una vera e propria rapina. Diventa difficile approvare un bilancio di previsione in queste condizioni, l'Imu sarà dei comuni in futuro? I risultati dei tecnici al governo è pessimo. I 21 miliardi da incassare difficilmente arriveranno nelle casse dello Stato. Nel programma triennale non abbiamo visto niente se non manutenzioni delle strade. Ormai la politica vive di giornata in giornata e diventa difficile fare programmi a lunga scadenza. Votiamo contro in quanto il bilancio ha un connotato politico. Capisco le difficoltà dei comuni nel portare avanti un bilancio quando non si sa dall'oggi al domani come ci si deve muovere.

Il consigliere Ferrarini Paolo dice che il voto è negativo in quanto ci sono contenuti politici nel bilancio sui quali siamo contrari. Tutti constatiamo la difficoltà in cui versa il paese e la zona. A fronte di questa difficoltà nulla viene detto in ordine al modo con il quale l'ente arriva a gestire questo momento e che tipo di risorse e quale indirizzo l'amministrazione in prospettiva possa dare ai cittadini. Il Vice Sindaco si è limitato a descrivere le scelte di bilancio. Ci sono atti anche con prospettive di medio periodo. Bisogna disgiungere sul come ci arriviamo e le prospettive che ci si da.

Rientra il consigliere Alberini. Presenti n. 14

Prosegue **Ferrarini** dicendo che come maggioranza vi siete sperticati in critiche contro il governo Berlusconi ma oggi vi trovate a contestare le scelte del governo e siete in maggioranza in Provincia, Regione e Stato. Siamo in difficoltà anche perché il nostro comune non ha un reddito pro capite alto e dovete darne conto in quanto è 20 anni che siete voi che amministrarete. Sarà sempre più difficile mantenere servizi con percentuali di copertura così bassi. La via dei tagli pesa molto sulla cittadinanza. Scelte di outsourcing vanno nella direzione di demandare ad altri la gestione di servizi. Anche sull'ACT avete gestito voi e creato una società fallimentare. Anche sugli oneri di urbanizzazione sono scelte politiche vostre. Esistevano delle alternative a queste modalità di gestione.

Prende la parola **il consigliere Teodori Pietro** e dice che approverà il bilancio un po' con il mal di pancia. Ci troviamo sul filo del rasoio e quest'altro anno non potremo più aumentare questa imposta. Fare politica senza soldi è sempre molto difficile. Nei prossimi anni ci vorrà della fantasia creativa per vedere dove si potranno prendere dei soldi senza

intaccare le tasche dei cittadini. Mi auguro che con il terremoto almeno non incappiamo nel patto di stabilità. La mia paura è che l'imu aumenti ancora.

Il Consigliere Mori Maurizio dice che Ferrarini parlava di aspettative e una volta si poteva pianificare 3 o 5 anni e oggi diventa difficile anche nel privato. Noi oggi dobbiamo fare questo bilancio e fare scelte sofferte. Se vogliamo assicurare servizi che sono tutti in passivo non c'era altro sistema che utilizzare Imu e Irpef. Andiamo avanti passo per passo e speriamo che arrivi il lavoro. Le aziende nascono vicino a realtà radicate. Noi non abbiamo storicamente imprenditori sul nostro territorio comunale. Credo abbia vinto il buon senso e in futuro l'Unione dei comuni può portare qualche risparmio. Sono favorevole al Bilancio.

Il Vice Sindaco Villani Francesco dice che Ferrarini è una "sirena maledetta" è giusto in via teorica ma bisogna dire delle cose pratiche. Vorrei capire qualcosa e potrei accettare delle proposte.

Il Sindaco Maestri dice che meno male che il partito a cui è iscritto si è assunto la responsabilità di sostenere questo governo. Rivendico una scelta di responsabilità. Questo livello di discussione della politica italiana e anche il nostro consiglio che contiene il nulla sottovuoto mi sta facendo passare la voglia di preoccuparci tutti i giorni del bene o il male della comunità

Il consigliere Ferrarini dice che non fa parte di me il fare il governo ombra. Le proposte non sono mai state demagogiche da parte mia. Il livello di chi discute molte e stringe poco disgiusta anche a me.

Nessun altro chiede la parola

Indi

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e successive modifiche ed integrazioni, di istituzione dell'addizionale comunale all'IRPEF;

RICHIAMATE:

- la propria deliberazione n. 99 del 28/12/2000 di "istituzione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche";
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 13 del 18/01/2001 che ha determinato l'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche per l'anno 2001 nella misura del 0,2%;
- le deliberazioni di Giunta Comunale n.171 del 17/12/2001, n.114 del 19/12/2002 , n.164 30/12/2003, n.171 del 30/12/2004 e n.143 del 29/12/2005 con le quali si determinava per i rispettivi anni di competenza l'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche nella misura dello 0,2%;
- n.5 del 07/02/2007 di C.C. con la quale si approvava il regolamento per la variazione dell'aliquota all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e si determina per l'anno 2007 nella misura dello 0,4% con soglia d'esenzione per i contribuenti con reddito imponibile ai fine dell'addizionale comunale

- non superiore a 10.000,00 euro;
- n. 17 del 17/03/2008, di C.C., con la quale si determinava, per l'anno 2008, l'aliquota nella misura dello 0,5% e si confermava l'importo di € 10.000,00 come soglia di esenzione;
- n.22 del 26/03/2009, di C.C. con la quale si approvava il regolamento per la variazione dell'aliquota all'addizionale comunale all'IRPEF e si determinava l'aliquota nella misura dello 0,4% con soglia d'esenzione per i contribuenti con reddito imponibile ai fini dell'addizionale medesima non superiore a € 10.000,00;
- n.19 del 21/04/2010 di C.C. con la quale si confermava l'aliquota dell'addizionale comunale all' IRPEF nella misura dello 0,4% con soglia d'esenzione per i contribuenti con reddito imponibile ai fini dell'addizionale medesima non superiore a € 10.000,00;
- n.7 del 31/03/2011 di C.C. con la quale si confermava per l'esercizio finanziario 2011 l'aliquota nella misura dello 0,4% con soglia d'esenzione per i contribuenti con reddito imponibile ai fini dell'addizionale medesima non superiore a € 10.000,00 ;

RICHIAMATO l'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 (Potestà regolamentare generale delle province e dei comuni);

RICHIAMATO:

- l'art. 1, commi dal 142 al 144 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Legge Finanziaria 2007) che apportano modifiche alla disciplina dell'addizionale comunale all'IRPEF istituita dal D. Lgs. 360/1998 sopra richiamato;
- in particolare il comma 142, il quale dispone che "i comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali..";

RILEVATO:

- che l'art. 3 della legge finanziaria per il 2003 (L. 27-12-2002 n. 289) in funzione dell'attuazione del titolo V della parte seconda della Costituzione e in attesa della legge quadro sul federalismo fiscale, ha disposto la sospensione degli aumenti delle addizionali all'imposta sul reddito delle persone fisiche per i comuni (e le regioni) deliberati successivamente al 29 settembre 2002 e che non fossero confermativi delle aliquote in vigore per l'anno 2002, fino a quando non si fosse raggiunto un accordo ai sensi del d.lgs. n. 281/97, in sede di Conferenza unificata tra Stato, regioni ed enti locali sui meccanismi strutturali del federalismo fiscale.;
- che la suddetta sospensione è stata confermata dalle leggi finanziarie per il 2004, 2005 e 2006 (fatta salva una limitata deroga prevista dal comma 51 dell'art. 1 della L. n. 311/2004) non essendo stata approvata, nel frattempo, la prevista legge quadro in materia di federalismo fiscale;
- che l'entrata in vigore della L. 27 dicembre 2006 n. 296 (legge finanziaria 2007) ha poi reso possibile l'incremento effettivo delle aliquote con effetto dal 1° gennaio 2007;

- che l'art. 1, c. 7, del D.L. 27-5-2008 n. 93 (Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie), ha successivamente disposto che “dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilità interno, in funzione della attuazione del federalismo fiscale, è sospeso il potere delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato. Sono fatte salve (...) per gli enti locali, gli aumenti e le maggiorazioni già previsti dallo schema di bilancio di previsione presentato dall'organo esecutivo all'organo consiliare per l'approvazione nei termini fissati ai sensi dell'articolo 174 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”;
- che la materia è stata oggetto di disciplina, da parte dell'art. 77-bis del D.L. 25-6-2008 n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), introdotto in sede di conversione dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, che, al c. 30, dispone: ”Resta confermata per il triennio 2009-2011, ovvero sino all’attuazione del federalismo fiscale se precedente all’anno 2011, la sospensione del potere degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato, di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tassa sui rifiuti solidi urbani (TARSU)”;
- che l'art. 1, comma 11, del D.L. del 13/8/2011 n. 138, convertito nella Legge 148/2011, come modificato dall'art. 13, comma 16, D.L. 6/12/2011 n. 201, convertito con modificazioni, dalla L. 22/12/2011 n. 241, dispone che:
- la sospensione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, confermata dall'articolo 1, comma 123, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, non si applica, a decorrere dall'anno 2012, con riferimento all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;
- per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività;
- resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo;

VISTI, altresì:

- l'art. 151, comma 1, del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267 il quale dispone che gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo ma che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

- il comma 16-quater dell'art. 29 del D.L. 29 dicembre 2011 n. 216, aggiunto alla Legge di conversione 24 febbraio 2012 n. 14, il quale ha stabilito che "il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2012 da parte degli enti locali è differito al 30 giugno 2012";
- il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 il quale dispone che il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che i regolamenti stessi, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'art. 1 comma 169 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 secondo il quale "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";

CONSIDERATO CHE:

- il cambiamento del quadro normativo consente per l'anno 2012 di intervenire nell'ambito del potere impositivo locale non esclusivamente sul fronte dell'addizionale comunale all'IRPEF ma anche in relazione ad altre entrate di carattere tributario tra le quali l'imposta municipale propria di nuova istituzione;
- la nuova versione recepisce infatti quanto previsto dalla legge 148/2011 in merito alla determinazioni delle aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, differenziata esclusivamente in relazione agli scagioni di reddito corrispondenti a quelli dalla legge statale , nel rispetto del principio di progressività;
- l'introduzione dell'addizionale Irpef nel nostro Comune è avvenuta, secondo la normativa allora vigente, in base ad un criterio proporzionale e non progressivo;
- tra le azioni di questa amministrazione, il principio della redistribuzione del reddito, rappresenta un fondamento;
- appare pertanto opportuno, rimodulare il peso dell'addizionale comunale in modo da garantirne una maggiore equità introducendo criteri di progressività e anche al fine di fare fronte ai tagli di trasferimenti statali subiti dal Comune dal 2010 a tutt'oggi;
- differenziare le aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche secondo criteri di progressività utilizzando gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche secondo i seguenti scaglioni:

		Aliquota addizionale
Redditi da 0	e fino a 15 mila euro	0,40%
oltre 15 mila	e fino a 28 mila euro	0,50%
oltre 28 mila	e fino a 55 mila euro	0,60%
oltre 55 mila	e fino a 75 mila euro	0,70%
oltre 75 mila		0,80%

- Di non istituire nessuna soglia di esenzione a favore dei contribuenti ai fini dell'addizionale comunale IRPEF ;

PRESO ATTO che il comma 15 dell'art.13 citato dispone che:

- a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997 (cioè, entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi), e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;
- il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti;
- con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai punti precedenti;
- il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni e tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997;

RITENUTO, peraltro, nelle more della concreta attuazione delle suddette nuove modalità di invio al ministero, di seguire le indicazioni di cui all'art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997;

DATO ATTO che l'efficacia della presente deliberazione decorre dalla pubblicazione su un sito informatico individuato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, emanato di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'interno (D.M. 31 maggio 2002);

VISTO il D. Lgs. 267/2000;

VISTO il parere favorevole, formulato sulla proposta di deliberazione dal Responsabile del Servizio competente, in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

VISTI gli esiti della votazione in forma palese che di seguito si riportano:

Componenti il Consiglio presenti n. 14; votanti n. 14; favorevoli n. 11; contrari n. 3 (conss. sigg. Ferrarini Paolo - Simonazzi Fulvio- Iotti Giovanni); astenuti zero;

VISTI gli esiti della votazione in forma palese, per la dichiarazione di immediata eseguibilità che di seguito si riportano:

Componenti il Consiglio presenti n. 14; votanti n. 14; favorevoli n. 11; contrari n. 3 (conss. sigg. Ferrarini Paolo - Simonazzi Fulvio- Iotti Giovanni); astenuti n. zero;

DELIBERA

1. DI APPROVARE, per i motivi in premessa indicati, le seguenti modifiche al "Regolamento comunale per l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche":

Art. 1 - Variazione dell'aliquota.

1. L'aliquota dell'Addizionale comunale IRPEF è stabilita per l'anno 2012, ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 28/09/1998 n. 360, con i seguenti scaglioni:

		Aliquota addizionale
Redditi da 0	e fino a 15 mila euro	0,40%
oltre 15 mila	e fino a 28 mila euro	0,50%
oltre 28 mila	e fino a 55 mila euro	0,60%
oltre 55 mila	e fino a 75 mila euro	0,70%
oltre 75 mila		0,80%

Art. 2 – nessuna soglia di esenzione a favore dei contribuenti ai fini dell'addizionale comunale IRPEF

2. DI DARE atto che l'efficacia della deliberazione di variazione decorre dalla data di pubblicazione nell'apposito sito internet e che le modifiche avranno effetto dal 1° gennaio 2012.
3. DI DICHIARARE la presente delibera immediatamente eseguibile ex art. 134 comma 4 D.Lgs.267/2000 .

PARERI DI COMPETENZA

Premesso che la proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale in ordine al seguente oggetto:

APPROVAZIONE REGOLAMENTO ADDIZIONALE IRPEF

ha conseguito i pareri di competenza secondo quanto prescritto dall'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 nelle seguenti risultanze:

Parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.

Gualtieri, lì 22/06/2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
GANDELLINI STEFANO

Parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.

Gualtieri, lì 22/06/2012

IL RAGIONIERE
RAG. ALBERICO ZAMBELLI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
F.to MAESTRI MASSIMILIANO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to GANDELLINI STEFANO

N° registro atti pubblicati

COPIA

Io sottoscritto Segretario Comunale certifico che:

- è copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo
- viene pubblicata all'Albo Pretorio On-Line per 15 giorni consecutivi dal 30/07/2012
- è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000

Gualtieri, li 30/07/2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. STEFANO GANDELLINI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(art. 124 D.Lgs. 18/8/2000, n° 267)

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del messo che copia del presente verbale è stata affissa all'albo comunale per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal..... al

Gualtieri, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. STEFANO GANDELLINI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(Tit. VI Capo I D.Lgs. 18/8/2000 n. 267)

SI CERTIFICA

CHE la presente deliberazione:

- è divenuta esecutiva il :**
decorsi 10 gg dalla data di pubblicazione (art.134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000)
- CHE la presente deliberazione è stata**
 - modificata con delibera di N. del
 - revocata con delibera di N. del
 - annullata con deliberazione di consiglio comunale N. del

li,

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. STEFANO GANDELLINI